

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

(In esecuzione della determinazione n. 76 del 26/06/2025 - decisione a contrarre)

DURATA 36 MESI

C.U.I. - S02565260417202500001

CPV – 85310000-5

STAZIONE APPALTANTE : Unione Montana del Catria e Nerone – Ambito Territoriale Sociale 3 – Via G. Lapis, n.8, 61043 CAGLI (PU) – contatto tel. 0721 787431 e-mail sociale@cm-cagli.ps.it, PEC cm.cagli@emarche.it, profilo di committente <http://www.unione.catrianerone.pu.it/>.

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P.): Responsabile del Settore Servizi Sociali dell'Ente – Coordinatrice ATS 3 dott.ssa Antonina Iannolo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e dell'art. 15 c.1 del D.lgs. 36/2023.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.): Istruttore Amministrativo del Settore Servizi Sociali dell'Unione Montana del Catria e Nerone - Ambito Territoriale Sociale n. 3 Sig.ra Vanessa Giovanotti.

PROCEDURA: espletamento di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. L'affidamento e l'esecuzione dell'appalto dovranno garantire la qualità delle prestazioni e dovranno svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Dovranno altresì essere rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.lgs. n.36/2023.

INDICE

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Valore dell'appalto

Art. 3 - Importo a base d'asta

Art. 4 – Decorrenza e durata dell'appalto

Art. 5 – Destinatari

Art. 6 – Finalità, caratteristiche e modalità di accesso al servizio

Art. 7 – Tipologie di intervento

Art. 8 – Funzionamento del servizio

Art. 9 – Funzioni e attività del coordinatore del servizio

Art. 10 - Personale e clausola sociale

Art. 11 - Garanzie richieste a corredo della gara

Art. 12 - Validità offerte

Art. 13 - Commissione giudicatrice

Art. 14 - Aggiudicazione

Art. 15 - Modifiche del contratto a garanzia di efficienza, efficacia, economicità del servizio

Art. 16 - Obblighi a carico della ditta - Responsabilità

Art. 17 - Formazione

Art. 18 - Corrispettivo – Pagamenti

Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Art. 20 - Varianti

Art. 21 - Revisione dei Prezzi

Art. 22 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

Art. 23 - Responsabilità dell'Aggiudicatario

Art. 24 - Sicurezza D. Lgs. n. 81/08 – Divieto fumare Legge n. 584/1975

Art. 25 - Trattamento di dati personali (D.lgs. n. 196/2003)

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

Art. 27 - Verifiche

Art. 28 - Interruzione del servizio

Art. 29 - Sospensione del Servizio

Art. 30 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

Art. 31 - Conformità agli standard sociali minimi

Art. 32 - Inadempienze, Penalità, Esecuzione in danno

Art. 33 - Risoluzione del contratto

Art. 34 - Cauzione definitiva

Art. 35 - Recesso

Art. 36 - Forma contrattuale

Art. 37 - Spese ed oneri contrattuali

Art. 38 - Controversie, Foro competente

Art. 39 - Rinvio

PREMESSA

Fanno parte dell'ATS 3 i comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico e Serra Sant'Abbondio che, in data 30/04/2024, hanno sottoscritto insieme all'Unione Montana del Catria e Nerone, ente capofila dell'ATS 3, la convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale sociale per il periodo 2025-2028.

Tale convenzione contempla la gestione associata della funzione sociale dell'Ambito Territoriale Sociale 3 con riferimento alla delega di funzioni all'Unione Montana del Catria e Nerone, prevedendo all'Allegato A, tra le Aree di Sistema, la gestione di contratti e appalti riferiti alle materie gestite in forma associata tra le quali, nel dettaglio:

- Nell'area Anziani: interventi previsti dal Fondo per la non autosufficienza tra cui il servizio di assistenza domiciliare;
- Nell'area per la generalità della popolazione: servizio di assistenza domiciliare.

I servizi oggetto della presente procedura di gara, in continuità con le annualità precedenti, sono rivolti a soggetti residenti nei comuni dell'ATS 3, che risulta avere una popolazione complessiva pari a 19.694 abitanti (al 01/01/2024) distribuita in un'area territoriale montana di circa 581 Km².

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) che si inserisce all'interno del sistema integrato di offerta volto a sostenere la domiciliarità delle persone non autosufficienti; è previsto all'articolo 15 della Legge n.328/2000 ed è identificato quale Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS), così come indicato nel Piano Nazionale Non Autosufficienza 2022/2024 e definito ai sensi dell'art.1, comma 162, lettera a) della legge 234/2021, pertanto deve essere garantito dagli Ambiti Territoriali Sociali ed è previsto altresì dalle norme regionali specifiche di settore.

Il servizio oggetto dell'appalto ha quindi come quadro normativo i seguenti riferimenti:

- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge della Regione Marche n.32/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- Legge n. 104/92;
- L.R. 18/96
- Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022/2024
- Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale n.3 (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant'Abbondio) che aderiscono alla gestione associata (il domicilio da solo non è condizione sufficiente per l'accesso al beneficio).

Il servizio è gestito dall'Unione Montana del Catria e Nerone, in qualità di ente capofila dell'ATS 3 e soggetto delegato dai Comuni ad esso appartenenti in base alla Convenzione per la gestione in forma associata della funzione sociale valida per il periodo 2025-2028.

ART. 2 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore presunto complessivo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è di € **599.355,00** al netto dell'IVA (cinquecentonovantanovemilatrecentocinquantacinque//00), definito sulla base del costo orario posto a base d'asta di cui al successivo art. 3, moltiplicato per le ore di servizio previste nel periodo di 36 mesi. I finanziamenti per l'esecuzione dei servizi derivano, in quota parte da:

- 1) Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza annualità 2022, 2023 e 2024;
- 2) Quota Servizi del Fondo nazionale per la lotta alla povertà;
- 3) Leggi Regionali di settore;

- 4) Bilancio associato dell'ATS 3 (finanziamento a carico dei bilanci Comunali in virtù delle deleghe conferite per la gestione in forma associata di funzioni e servizi sociali);
- 5) Eventuali altre risorse.

ART. 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo totale a base d'asta (IVA 5% esclusa) per **28.500 ore**, ammonta ad un valore presunto di **€599.355,00** (cinquecentonovantanovemilatrecentocinquantacinque//00)

Il contratto collettivo applicato è il CCNL delle lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali, approvato con Decreto Direttoriale n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV (Cod. T151).

Il costo orario assunto a parametro per la definizione del valore a base di gara è stato determinato sulla base dei costi medi orari per le figure professionali compatibili con le mansioni richieste.

Il valore complessivo posto a base di gara è da intendersi comprensivo di:

- costo complessivo del personale, derivante dall'applicazione del CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative del Settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, corrispondente ai possibili livelli di inquadramento degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali e al netto dell'indennità di turno;
- costi di coordinamento, generali ed amministrativi, di spostamenti e di qualsiasi altro onere sostenuto per garantire il regolare espletamento del servizio. È stato previsto altresì un ulteriore incremento forfettario del 5% per spese generali di gestione, nonché per compensare spese per il materiale necessario per l'espletamento del servizio – software, materiale didattico, modulistica, spese per lo spostamento sul territorio degli operatori (con mezzi propri o della Ditta);
- utile d'impresa.

Il valore presunto dell'appalto è ripartito tra le seguenti figure professionali

	ore	€/ora	importo
Assistente di Base	27.000	€ 20,91	€ 564.570,00
Operatore Socio-Sanitario	1.500	€ 23,19	€ 34.785,00

La ripartizione delle ore tra le due tipologie di figure professionali è suscettibile di variazione sulla base dell'effettivo inquadramento contrattuale del personale assunto e impiegato dall'aggiudicatario nel servizio oggetto dell'appalto.

Resta inteso che un minor consumo di ore relativo agli interventi realizzati tramite la figura OSS potrà essere riversato nell'ambito degli interventi realizzati tramite la figura dell'Assistente di Base e viceversa, con contestuale applicazione del relativo costo orario.

Pertanto il monte ore sopra indicato non impegna l'Ente in quanto è assolutamente indicativo e stimato in considerazione delle ore di servizio erogate negli ultimi due anni, ed ha l'esclusivo scopo di quantificare indicativamente l'importo dell'appalto. In considerazione di ciò, a seguito di esigenze della stazione appaltante, il monte ore potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione secondo il numero di ore di prestazione effettivamente svolte senza che ciò possa far valere in alcun modo il diritto alla risoluzione del contratto, ferme restando le medesime condizioni economiche e contrattuali.

L'appalto sarà quindi affidato a misura, ai sensi dell'art. 32, comma 7 dell'allegato 1.7 del D.lgs. n. 36/2023, e il compenso riconosciuto all'aggiudicatario sarà determinato sulla base dell'effettivo numero di ore svolte dalle figure professionali richieste.

Ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si evidenzia che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 in quanto le sole attività che potranno svolgersi all'interno dei locali dell'Unione Montana del Catria e Nerone sono da ritenersi di natura intellettuale; pertanto, ai sensi del

comma 3 bis, dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, il Committente non è tenuto alla redazione del DUVRI.

Nel corrispettivo orario così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del contratto, tutto incluso e nulla escluso, come di seguito indicato:

Figura professionale	Livello	Costo orario CCNL Cooperative sociali 2023-2025	Spese generali (5%)	Costo orario Totale €
Assistente di base	B1	19,91	1,00	20,91
OSS	C2	22,09	1,10	23,19

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art.41 c.14 del codice dei contratti, per determinare l'importo posto a base di gara, sono stati individuati i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 540.630,00 (IVA esclusa), secondo quanto previsto dal comma 13 dello stesso articolo. **I costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.**

QUADRO ECONOMICO (IVA ESCLUSA)

	Periodo: 12 mesi	Periodo: 36 mesi
Costo per la manodopera	€ 180.210,00	€ 540.630,00
Oneri per la sicurezza	€ 475,00	€ 1.425,00
Utile d'impresa	€ 9.550,00	€ 28.650,00
Spese generali	€ 9.550,00	€ 28.650,00
Valore complessivo a base di gara	€ 199.785,00	€ 599.355,00

Il valore a base d'asta ammonta quindi ad € 597.930,00 in quanto gli oneri per la sicurezza non sono oggetti a ribasso.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, nei termini e modi disciplinati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti complementari di gara.

L'Unione Montana del Catria e Nerone, ente capofila dell'ATS3, si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 17, comma 8 e dell'art. 50, comma 6 del D.lgs. 36/2023, anche prima della stipula del contratto in sede di aggiudicazione definitiva, la cui efficacia è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti. In tal caso, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Il Responsabile Unico del Progetto autorizza l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

L'affidamento non è diviso in lotti data la necessità di rendere omogenea la gestione del servizio in oggetto ed in considerazione della funzionalità ed economicità della gestione unitaria dei sistemi di controllo.

ART. 5 - DESTINATARI

Nell'ambito dei programmi di intervento promossi dai Comuni dell'ATS 3, il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è rivolto a cittadini residenti nel territorio dell'ATS 3 che si trovino in una delle condizioni sottoindicate:

- anziani ultrasessantacinquenni, temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autosufficienza, anche in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogato dall'AST Pesaro e Urbino;
- anziani, soli o in coppia, ultrasessantacinquenni a rischio di non autosufficienza o con compromessa autonomia e in situazione di solitudine e di isolamento psico-sociale, aventi una rete familiare ed amicale inadeguata;
- persone in condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92;
- anziani temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autosufficienza e/o persone disabili gravi senza riferimenti parentali, che si trovino a fronteggiare eventi critici, insorti anche improvvisamente, con bisogni aventi la caratteristica dell'urgenza e dell'emergenza, sotto il profilo sociale o sanitario;
- persone singole e/o nuclei familiari di adulti a grave rischio di emarginazione, in situazione di particolare disagio sociale, ovvero che versano in situazioni di abbandono, di solitudine e di grave isolamento sociale, in presenza di difficoltà organizzativa rispetto alla gestione della casa e della persona;
- nuclei familiari con minori, con priorità nei confronti di nuclei familiari monoparentali, in situazione di fragilità sociale, anche per motivi temporanei e contingenti, che necessitino di supporto nello svolgimento delle funzioni di cura;

Le condizioni di non autosufficienza parziale o totale e di disabilità devono risultare da idonee certificazioni sanitarie; per i minori di età inferiore ai 10 anni, è sufficiente produrre l'individuazione di handicap ai fini scolastici, così come specificato dal D.P.R. del 24/02/1994 e leggi specifiche di settore.

ART. 6 - FINALITÀ, CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è un servizio di assistenza, strutturato ed organizzato in modo tale da offrire le necessarie prestazioni all'utente presso il proprio domicilio o la propria dimora temporanea.

Il SAD integra le attività dell'assistito e/o dei familiari senza mai sostituirsi ad essi e si coordina con altri servizi socio-sanitari presenti nel territorio.

Il servizio SAD dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di riferimento, sia nazionale che regionale, e nel rispetto del Regolamento del servizio in vigore, che costituisce uno dei documenti di gara.

L'organizzazione del servizio, la tipologia delle prestazioni erogate e la modalità di accesso al servizio risultano esplicitate e definite nel Regolamento approvato dall'Unione Montana del Catria e Nerone con deliberazione Consiliare n. 40 del 29/12/2023.

Il Servizio Sociale dell'ATS 3 provvede alla valutazione delle richieste di accesso al servizio di assistenza domiciliare e definisce o meno l'ammissibilità al servizio sulla base del regolamento sopra citato.

L'accesso alle prestazioni e la quantificazione del monte ore settimanale e/o mensile assegnato a ciascun beneficiario sono disposti dal Servizio Sociale Professionale dell'ATS3 sulla base della valutazione e della proposta di intervento effettuata dall'Assistente Sociale nel contesto della presa in carico integrata con i Servizi socio-sanitari territoriali.

Il responsabile del progetto individualizzato è l'Assistente Sociale, cui compete esclusivamente la presa in carico della persona o del nucleo familiare.

Altresì il Servizio Sociale Professionale provvede a:

- predisporre il progetto individualizzato (PAI) contenente obiettivi da raggiungere, prestazioni, monte ore autorizzato, tempi di verifica;

- acquisire il PAI redatto dai Servizi Sanitari qualora il beneficiario fosse in carico ad uno di essi;
- realizzare la migliore corrispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dell'utenza, tenendo in considerazione le risorse disponibili, siano esse derivate da finanziamenti dedicati (FNA-FRNA), siano esse provenienti dai bilanci comunali;
- monitora e verifica l'andamento del servizio anche avvalendosi di reportistica richiesta alla ditta aggiudicataria;
- ridefinisce il progetto in relazione all'evoluzione delle situazioni.

Nel caso in cui il Servizio Sociale non sia in grado di soddisfare le richieste di accesso al servizio per insufficienza di risorse economiche, le stesse verranno poste in lista d'attesa come previsto dal menzionato regolamento.

Il servizio SAD va fornito a domicilio attraverso prestazioni eseguite da personale dedicato e adeguatamente formato; l'operatore OSS è tenuto a garantire le prestazioni di pulizia dell'alloggio se previste dal PAI.

La rete parentale (qualora presente) viene considerata la risorsa primaria ma non unica: infatti, gli interventi devono tener conto anche del contesto socio-ambientale con riferimento alla rete amicale, di vicinato e di volontariato, valorizzando tutte le risorse attivabili. In questo senso, il servizio deve caratterizzarsi nel supporto al "progetto domiciliare" a favore della persona in condizione di bisogno recependone le istanze, incluse, quando occorra, quelle della famiglia.

Il servizio, nell'offrire sostegno alla persona e al suo nucleo familiare, svolge contestualmente una funzione di accompagnamento assumendo a riferimento l'insieme dei bisogni e le risorse del singolo caso; per tale ragione, all'intervento di cura socio-assistenziale ed assistenza nelle diverse attività a carattere quotidiano (aiuto per il governo dell'abitazione e per le attività domestiche, aiuto per la cura della persona, sostegno della persona nelle attività giornaliere), si affianca l'attività di supporto sociale che si sostanzia, da un lato, in un'azione di informazione/aiuto e, dall'altro, nella relazionalità, nella programmazione alla partecipazione ad iniziative e attività sociali (aiuto per mantenere e favorire l'integrazione sociale). Tutti i predetti ambiti di intervento volti a stimolare l'autonomia e prevenire i rischi di isolamento, mantenendo i legami con il contesto territoriale, si inseriscono nel contesto più generale delle azioni a sostegno della domiciliarità.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e progettuale (fatta salva la competenza valutativa sul caso attribuita all'Assistente Sociale che ha in carico il beneficiario del servizio) al soggetto erogatore del servizio è richiesto di essere parte attiva nel Progetto individualizzato, ovvero nella lettura condivisa dei bisogni e nella proposta di interventi migliorativi/di modifica, in raccordo con il Servizio Sociale Professionale, anche attraverso la partecipazione di altri attori/interlocutori attivabili nel territorio.

Con riferimento al "Servizio di Assistenza Domiciliare per situazioni di emergenza" che configura il Pronto intervento Sociale, l'affidatario dovrà essere in grado di garantire:

- il coordinamento ed il raccordo con il Servizio Sociale Professionale dell'ATS 3 con riferimento alle situazioni individuate come emergenziali;
- l'attivazione immediata di interventi di protezione e/o di assistenza che dovessero rendersi necessari prioritariamente da attivarsi presso il domicilio della persona con riferimento alle diverse e specifiche tipologie di disagio, compreso anche l'eventuale servizio di trasporto.

A tal fine, l'aggiudicatario, è tenuto ad istituire la propria sede operativa nell'ambito del Comune di Cagli entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'affidatario, nel rispetto del progetto di gestione proposto in sede di gara, provvede a garantire il personale necessario al puntuale svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e alla dotazione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività e delle prestazioni richieste.

Sulla base delle finalità perseguite, delle linee strategiche e delle metodologie adottate, il SAD assicura all'utente e alla sua famiglia le seguenti prestazioni:

a) prestazioni di aiuto per il governo dell'abitazione e per le attività domestiche:

- pulizia e riassetto dell'alloggio, con particolare attenzione agli ambienti in cui si svolgono funzioni primarie, compresi gli interventi di igiene ambientale periodica;
- prestazioni rivolte al guardaroba e alla lavanderia, compresi il cambio della biancheria della casa;
- raccolta e conferimento dei rifiuti domestici;
- acquisti di genere alimentari, medicinali e di ulteriori beni necessari al beneficiario del servizio;
- aiuto e controllo nella preparazione dei pasti;
- controllo delle condizioni degli elettrodomestici e della dispensa, compresa la pulizia degli stessi e verifica delle scadenze e della corretta conservazione degli alimenti.

b) Prestazioni di aiuto per la cura ed il sostegno della persona nelle attività giornaliere:

- Indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie;
- Aiuto e cura nelle prestazioni di igiene personale quotidiana;
- Aiuto e cura nelle operazioni periodiche di pulizia completa della persona;
- Aiuto nella vestizione;
- Aiuto nella alzata e nella messa a letto;
- Aiuto nella deambulazione e nella mobilitazione degli arti;
- Utilizzo di ausili per la mobilità generale;
- Aiuto nella somministrazione dei pasti;
- Sorveglianza per una corretta assunzione dei farmaci prescritti;
- Opportuna segnalazione di sintomi e malattie agli operatori sanitari;
- Segnalazione agli operatori sanitari e/o sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività e di problemi che comportino interventi immediati o specifici;
- Assistenza in ospedale in caso di urgenti necessità in assenza di parenti o di altre figure di riferimento;
- Collegamento con il MMG e Amministratore di sostegno;
- Vigilanza continua sulle condizioni generali del soggetto, compresa la rilevazione della temperatura anche al fine di monitorare il piano assistenziale definito ed eventuale segnalazione al referente/coordinatore tecnico del servizio di situazioni valutate a rischio;
- Accompagnamento all'esterno per commissioni e/o disbrigo pratiche, con mezzi messi a disposizione della ditta;
- Stimoli per favorire la socializzazione e la comunicazione e i rapporti intrafamiliari;
- Collegamento con risorse private attivate direttamente dalla persona, presenti a domicilio a completamento degli interventi assistenziali;
- Supporto nell'organizzazione familiare, specie nel caso di nuclei familiari con figli minori sia per gli aspetti igienico abitativi e personali sia per la gestione delle attività quotidiane.

c) Aiuto per mantenere e favorire l'integrazione sociale:

- Informazioni sui servizi utili;

- Interventi per sollecitare e favorire la presenza delle persone assistite alle attività sociali/ricreative/culturali organizzate nel territorio;
- Aiuto al mantenimento di abilità (es: uso del telefono, dell'autobus, ecc.);
- Aiuto nella risoluzione di eventuali problematiche nella gestione dell'abitazione;
- Interventi volti a mantenere ed implementare le opportunità offerte dalle reti formali e informali presenti nel territorio.

Il personale assegnato che eroga le prestazioni di assistenza domestica e di assistenza alla persona dovranno garantire per tutta la durata del servizio, la partecipazione agli incontri che si renderanno necessari con le Assistenti Sociali d'Ambito, i Servizi Sociali dei Comuni, e gli altri Servizi territoriali, finalizzati al monitoraggio e alla verifica del PAI al fine di realizzare un sistema di comunicazione efficace volto anche alla crescita professionale degli operatori ed infine, per ulteriori esigenze che dovessero insorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) viene attivato dall'Assistente Sociale dell'ATS 3 all'interno di un progetto individuale in cui siano evidenziati obiettivi, tempi e verifiche dei risultati raggiunti quale elemento qualificante.

Il servizio dovrà essere erogato nelle situazioni in cui siano state verificate le seguenti condizioni:

- Residenza in uno dei comuni afferenti all'ATS 3;
- Impossibilità a rispondere totalmente ai bisogni assistenziali con l'attivazione di risorse personali e/o familiari;
- Possibilità di mantenimento della persona al domicilio nel proprio contesto di vita, evitando ricoveri ospedalieri impropri e prevedendo e/o ritardando l'inserimento in strutture residenziali;

il servizio viene garantito di norma per tutto l'anno solare, dal lunedì al sabato, sia la mattina che il pomeriggio ed eccezionalmente nei giorni festivi e con esclusione della fascia oraria notturna, in rapporto alla condizione personale del richiedente secondo il PAI predisposto dal Servizio Sociale Professionale dell'ATS 3.

Gli interventi si collocano, di norma, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 20.00; la ditta, per casi particolari individuati dal Servizio Sociale Professionale ed autorizzati, dovrà rendersi disponibile ad attivare le prestazioni in orario anticipato, non prima delle 6:00, o posticipato, non dopo le 22:00.

L'aggiudicataria sulla base del monte ore a disposizione e dei piani assistenziali individualizzati, provvede all'assegnazione del personale, in base alle specifiche competenze e qualifiche, ad ogni utente.

Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti. Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alle esigenze definite nei PAI di ogni beneficiario.

Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni, da intendersi pertanto quali ore lavorative effettivamente prestate in favore degli utenti a domicilio ovvero altrove, se previsto.

La programmazione dell'orario di servizio non è vincolante per la stazione appaltante che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del servizio appaltato.

La continuità dell'intervento assistenziale a ciascun singolo utente deve essere garantita, di norma, anche attraverso l'invio di un medesimo operatore per tutta la durata dell'appalto, fatta salva diversa valutazione condivisa con il case manager.

Il "Servizio di Assistenza Domiciliare per situazioni di emergenza", dovrà essere attivato su richiesta del Servizio Sociale Professionale anche nei giorni festivi, negli orari di chiusura del servizio, al fine di poter garantire interventi di protezione della persona h24, potrà essere richiesto, altresì, all'aggiudicatario l'accompagnamento del cittadino beneficiario dell'intervento, presso il domicilio dello stesso oppure in altri luoghi individuati e richiesti dall'Assistente Sociale.

Trattandosi di un servizio finalizzato a valorizzare la domiciliarità, le prestazioni saranno svolte presso le abitazioni dei beneficiari. In via eccezionale, alcune prestazioni possono essere erogate anche in ambiente ospedaliero.

Il servizio può essere sospeso, rimodulato e/o cessare. Eccezionalmente, in caso di ricovero ospedaliero, il servizio è garantito limitatamente ad alcune prestazioni di supporto alla persona, qualora l'assistito non abbia familiari o parenti in grado di provvedervi previa valutazione del servizio sociale professionale ed autorizzazione della struttura sanitaria.

Per ogni fruitore del servizio, gli operatori dovranno tenere un diario giornaliero ove verranno annotati tutti gli interventi effettivamente svolti.

L'ATS 3, attraverso gli uffici competenti, procederà alla comunicazione ai beneficiari e alla ditta dell'avvio, dell'eventuale sospensione e della cessazione del servizio.

Nel ciclo di erogazione delle prestazioni (avvio e attuazione del piano di interventi individualizzato e del servizio, presa in carico, monitoraggio, attività gestionali e rendicontativi) potrebbe essere richiesto alla ditta l'utilizzo di piattaforme gestionali eventualmente adottate dall'Ente.

A livello organizzativo si richiede la nomina di un Referente/Coordinatore dell'impresa che operi in stretto contatto e in collaborazione col personale dell'Ente al fine di valutare le modalità organizzative e assicurare la qualità complessiva del servizio e dei singoli interventi. Spetta a tale figura un ruolo di coordinamento, di supervisione, supporto tecnico e metodologico degli operatori in tutte le fasi del servizio, al fine di garantire un adeguato livello di qualità ed efficienza delle prestazioni. Tutte le azioni dovranno infatti essere svolte in integrazione con gli altri servizi sociali, sanitari e scolastici presenti nel territorio dell'ATS 3.

Trasporti

La sede di lavoro del personale preposto all'assistenza è da considerarsi l'intero territorio dell'ATS3.

Nell'impiego del personale dovrà essere valutata e organizzata la necessaria mobilità degli operatori negli spostamenti, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, l'ampiezza del territorio e la carenza di mezzi di trasporto pubblici.

I tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni e delle diverse ubicazioni che interesseranno l'espletamento delle attività non dovranno incidere sull'effettiva prestazione del servizio, mantenendo inalterato il prezzo offerto.

Dovrà inoltre essere considerata la possibilità che gli utenti siano trasportati sugli automezzi da parte degli operatori, quando previsto dal progetto individuale.

Il servizio di cui trattasi potrà essere effettuato con automezzi messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria o con mezzo proprio dell'operatore qualora il servizio sia ritenuto indispensabile e conseguentemente autorizzato dalla stessa.

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso degli strumenti necessari per garantire il normale espletamento dei servizi oggetto del presente appalto e dovrà garantire le necessarie coperture assicurative, nonché provvedere nel modo più opportuno al rimborso delle spese vive sostenute.

E) Materiali di consumo – attrezzature

I materiali di consumo ed eventuali attrezzature, sono a totale carico della Aggiudicatario, che provvede ad approvvigionarsi di tutti i materiali necessari a dare esecuzione ai servizi previsti dal presente Capitolato. I materiali da usarsi per l'esecuzione dei servizi affidati devono presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararsi ottime, devono, inoltre, possedere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed essere dotati delle opportune certificazioni, nazionali e comunitarie, se previste, nonché di ogni certificazione di conformità prevista dalla normativa vigente.

Il Soggetto aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno procurato a persone o cose in ragione delle attrezzature utilizzate. Lo stesso deve, in ogni caso, adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché

quant'altro necessario, per prevenire che si verifichino danni a terzi, con particolare riferimento agli utenti, all'Amministrazione aggiudicatrice e al personale impiegato.

F) Strumenti di controllo registrazione e verifica

Le attività dovranno essere documentate sia da apposita modulistica concordata con l'Ente al fine di consentire un'adeguata verifica delle prestazioni erogate, sia attraverso l'utilizzo da parte della ditta aggiudicataria di piattaforme gestionali eventualmente adottate dall'ATS 3 nel ciclo di erogazione delle prestazioni (avvio e attuazione del piano di interventi individualizzato e del servizio, presa in carico, monitoraggio, attività gestionali e rendicontativi).

Il personale impiegato sarà chiamato alla compilazione dei registri obbligatori per la rilevazione delle presenze e delle attività svolte, da alimentare e aggiornare costantemente per tutta la durata del progetto.

L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario ogni dato, relazione, documentazione utile per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento.

La Ditta si impegna a fornire ogni documentazione richiesta dall'Ente utile a consentire controlli contabili e gestionali da parte di soggetti terzi quali Regione eventuali audit realizzati dalla Commissione Europea, dal Ministero e da altri Organismi autorizzati (Corte dei Conti, Guardia di Finanza, ecc.).

ART. 9 - FUNZIONI E ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire il buon andamento del servizio, l'affidatario dovrà assicurare una figura professionale con ruolo di referente/coordinatore, da nominare entro la data di stipula del contratto. I nominativi del coordinatore del Servizio e del suo eventuale sostituto dovranno essere comunicati al momento dell'avvio del servizio.

Il referente/coordinatore partecipa alle riunioni di programmazione e di verifica ed in particolare assicura le seguenti prestazioni:

- Definizione, sulla base della programmazione del servizio e delle dinamiche di ammissione/dimissione stabilite dal Servizio Sociale Professionale dell'ATS 3 in piena autonomia e responsabilità, con proprie risorse umane e mezzi, della programmazione generale e dettagliata degli interventi, assicurando l'efficacia e l'efficienza della gestione e garantendo la continuità del servizio sempre e comunque anche in caso di assenze improvvise del personale;
- Programmazione, organizzazione e coordinamento del personale, compreso quello supplente, mediante riunioni, sistemi di comunicazione ed ogni altro supporto atto a garantire l'uniformità delle attività assistenziali e l'omogeneità degli standard stabiliti nelle modalità di erogazione del servizio. Il coordinatore dovrà comunque attivarsi per la soluzione di situazioni particolari di urgenza ed emergenza;
- collaborazione nella condivisione dei Progetti d'assistenza personalizzata (P.A.I./P.E.I.) a favore dei singoli utenti, fornendo un supporto agli operatori;
- scelta degli operatori da abbinare agli utenti in conformità alle caratteristiche richieste dal Servizio Sociale e alle esigenze emerse nel P.A.I, garantendo il più possibile la continuità assistenziale e la disponibilità di operatori di entrambi i sessi;
- organizzazione della mobilità, degli spostamenti degli operatori e del tracciato ottimale (percorso stradale da un domicilio all'altro) sulla base della prossimità di residenza dei diversi beneficiari, che andrà sempre monitorato tenendo conto delle ammissioni/ dimissioni dei beneficiari dal servizio;
- attuazione dei Piani Assistenziali Individualizzati fornendo e organizzando le prestazioni assistenziali domiciliari sulla base di quanto programmato;
- attivazione immediata del SAD nelle situazioni di emergenza/urgenza segnalate dal Servizio Sociale Professionale o eventuale modifica del programma proposto dallo stesso;

- supervisione del personale impiegato e supporto all'attività dello stesso a garanzia dell'omogeneità metodologica delle prestazioni erogate, controllo degli orari svolti dagli operatori e conseguente report mensile, anche ai fini della fatturazione;
- predisposizione degli strumenti valutativi per la rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari;
- monitoraggio dell'efficacia delle prestazioni attraverso interventi di verifica della qualità e adeguatezza del servizio reso, collaborando con le Assistenti Sociali dell'ATS 3;
- monitoraggio dell'andamento del P.A.I., segnalando al case manager la necessità eventuale di modifica al fine di offrire un servizio sempre più personalizzato e appropriato;
- comunicazione via e-mail corretta e tempestiva al Servizio Sociale, di eventuali modifiche del piano di intervento, del cambio operatore e di ogni altra variazione rispetto al piano di lavoro concordato;
- collaborazione, con gli Assistenti Sociali responsabili dei casi, nell'opera di mediazione e soluzione di eventuali conflittualità che possano insorgere nell'erogazione delle prestazioni tra gli operatori e gli utenti;
- relazione con cadenza semestrale o inferiore all'ATS 3, in ordine all'andamento complessivo del servizio;
- organizzazione di riunioni per le verifiche del servizio tra gli operatori e gli Assistenti Sociali dell'ATS3 ed eventuali altri Servizi territoriali;
- promozione e realizzazione di collaborazioni con la rete delle risorse presenti sul territorio, interazione con le famiglie, le associazioni e tutte le agenzie ed organizzazioni che potrebbero intervenire nella realizzazione di obiettivi indicati nei PAI dei beneficiari;
- conservazione delle cartelle personali contenenti la documentazione tecnica riguardante i singoli utenti. Il referente/coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali del Servizio;
- assunzione diretta delle responsabilità gestionali e di rappresentanza esterna.

ART. 10 - PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

L'operatore economico aggiudicatario accetta espressamente quanto formulato rispetto alla "Clausola sociale" di cui al presente articolo.

L'affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37 "Cambi di gestione" del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dovrà presentare in sede di partecipazione alla gara, un piano di riassorbimento del personale attualmente impiegato dall'attuale gestore.

L'aggiudicatario è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria).

L'Unione Montana del Catria e Nerone è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra il gestore e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti del gestore e l'ATS 3.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente capitolato di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, aumentare ovvero diminuire il monte ore assegnato al servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa. In tali casi, l'affidatario, a seguito di formale comunicazione, provvederà ad adeguarlo nella stessa misura.

Per l'attuazione delle prestazioni richieste, si richiede personale fisso e personale per le sostituzioni in

possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

- a. conoscere e parlare la lingua italiana;
- b. capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti;
- c. idoneità psicoattitudinale a svolgere attività professionale in rapporto con disabili gravi e attitudine alla relazione di aiuto;
- d. assenza di condanne penali e carichi penali pendenti;
- e. buone capacità di comunicazione e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- f. buone capacità organizzative;
- g. buona conoscenza dei programmi informatici più in uso;
- h. possesso di patente di guida di categoria "B";
- i. assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale;

Requisiti specifici:

• Operatore Socio Sanitario (qualifica C2)

- a) possesso del titolo di qualifica professionale

• Operatore domiciliare di base (qualifica B1)

possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST)
- b) operatori socioassistenziali (OSA);
- c) operatori tecnici ausiliari (OTA);
- d) assistenti familiari (Regione Marche. DGR 118 2009);
- e) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti.
- f) Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno annuale in strutture e servizi socioassistenziali nell'area d'utenza specifica del servizio.

ART. 11 - GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELLA GARA

Per la partecipazione alla presente procedura di gara è previsto il versamento da parte dell'operatore economico di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari ad € 11.987,10.

ART. 12 - VALIDITÀ OFFERTE

L'offerta è immediatamente vincolante per i soggetti partecipanti alla gara, mentre non impegna in alcun modo l'Amministrazione fino all'aggiudicazione definitiva del servizio.

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

I prezzi offerti dovranno essere considerati dalla Ditta remunerativi, in quanto comprensivi di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio, incluso il costo dei materiali, del personale, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

Con l'offerta la Ditta si impegna a non pretendere sovrapprezzi o indennità speciali durante l'esecuzione dell'appalto in ordine a qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere, nel corso dell'espletamento del servizio. Nulla sarà pertanto dovuto alla Ditta aggiudicataria a titolo di variabilità di prezzi e/o tariffe, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili.

ART. 13 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le domande e le offerte sono valutate dalla apposita Commissione giudicatrice istituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che otterrà il maggior punteggio rispetto all'art.12 del presente Capitolato.

La Ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di appalto e senza pretendere alcun compenso e indennità, nonché ad eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 l'Ente si riserva la facoltà insindacabile di:

- non procedere all'aggiudicazione senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute;
- non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga convenienti e/o congrue le offerte pervenute.

ART. 15 - MODIFICHE DEL CONTRATTO A GARANZIA DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DEI SERVIZI

Qualora nel periodo di validità dell'appalto, intervengano nuove disposizioni in materia di gestione dei servizi socio educativi-assistenziali, a seguito dell'emanazione di leggi regionali o nazionali, l'Ente capofila dell'ATS 3 si riserva il recepimento di tali disposizioni attraverso specifici atti integrativi, fino all'eventuale recessione dal contratto d'appalto.

L'Ente comunicherà la propria volontà con preavviso alla controparte con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere il corrispettivo mensile o altre indennità di sorta.

In caso di necessità, in corso di esecuzione del contratto, l'Ente potrà richiedere un aumento o una diminuzione del servizio all'aggiudicatario il quale è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, nei limiti del 20% (*quinto d'obbligo*) della spesa relativa all'affidamento del servizio principale (art 120 c. 9 del D.lgs. n. 36/2023). In caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento. Dette modifiche potranno riguardare anche le modalità di esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato. Qualunque modifica dovrà essere dettata dall'esigenza per l'Ente di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli interventi fino a comportare l'eventuale recessione dal contratto d'appalto

Alla scadenza del contratto il rapporto suddetto cesserà di pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso. Non è prevista alcuna forma di rinnovo tacito del contratto.

ART. 16 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA - RESPONSABILITÀ

La ditta affidataria è tenuta a fornire all'Ente, **entro dieci giorni lavorativi** precedenti all'avvio del servizio l'elenco dei nominativi di tutti gli operatori che saranno utilizzati nel servizio oggetto del presente affidamento, con specifica delle rispettive qualifiche e del livello retributivo applicato.

Le variazioni del personale assegnato al servizio, nel corso dell'affidamento, dovranno essere limitate a situazioni oggettive, andando ad incidere sulla progettazione complessiva dell'Ente e dei Fondi utilizzati.

In caso di **assenza programmata** degli operatori la ditta è tenuta alla sostituzione immediata e alla comunicazione all'ATS 3 dei nominativi al fine di garantire la continuità assistenziale.

Il numero massimo di sostituti, non deve essere mediamente superiore al 30% degli operatori titolari. In ogni caso, gli operatori utilizzati per il servizio, devono risultare appositamente formati e pertanto, in possesso dei requisiti richiesti per la tipologia di figura professionale richiesta.

In caso di **assenza improvvisa** degli operatori, al fine di assicurare la continuità del servizio sia con riferimento alla relazionalità operatore/utente sia avendo a riguardo la necessità di sostituzioni a carattere d'urgenza, la ditta è tenuta alla sostituzione tempestiva o al massimo **entro tre giorni lavorativi** comunicando all'ATS 3 i nominativi dei sostituti.

Ferma restando la completa autonomia della Ditta affidataria del servizio nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nel servizio, il personale impiegato dovrà:

1. tenere un comportamento improntato alla massima disponibilità e cortesia nei confronti di tutta l'utenza; agire in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso; mantenere un contegno riguardoso e corretto e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio osservando rigorosamente il segreto professionale;
2. rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;
3. collaborare con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

La Ditta affidataria si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, sia con riferimento al rispetto degli orari di lavoro che alla qualità dell'intervento di assistenza individuando le forme più opportune. L'aggiudicatario si impegna inoltre a richiamare e, se del caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sospensione del personale ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio o qualora abbia accertato un comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del personale dell'Ente. La Ditta affidataria deve provvedere alla sua sostituzione **entro e non oltre tre giorni dalla sospensione**.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'aggiudicatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente affidamento. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra L'Unione Montana del Catria e Nerone ed il personale dell'aggiudicatario; pertanto l'aggiudicatario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Ente stesso.

Gli operatori utilizzati nel servizio oggetto d'appalto, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81, per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione della Ditta affidataria – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Ogni operatore dovrà essere fornito delle adeguate attrezzature – in termini qualitativi e quantitativi - di indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori stessi.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, prima dell'avvio del servizio, l'atto di costituzione dell'ATI/ATS/RTI formalmente registrato con indicazione del soggetto capofila mandatario e dei soggetti mandanti.

Spettano all'ATS 3 ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

ART. 17 - FORMAZIONE

La Ditta affidataria è tenuta a garantire al proprio personale in servizio la partecipazione a percorsi formativi e/o di aggiornamento, organizzati direttamente o da Enti locali accreditati.

ART. 18 - CORRISPETTIVO - PAGAMENTI

Le attività oggetto del presente capitolato dovranno essere fatturate in forma elettronica ai sensi dell'art.25

del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito in legge n.89 del 23 giugno 2014) all'Unione Montana del Catria e Nerone.

Qualora la fonte di finanziamento preveda una CUP, l'Unione Montana provvederà a comunicare gli eventuali dati specifici per le fatturazioni.

Il pagamento del corrispettivo così come aggiudicato in sede di gara, sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, con riferimento al servizio effettivamente svolto e deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, necessari per la regolare e completa attuazione dei servizi ai sensi del presente Capitolato e delle normative vigenti e di futura emanazione.

Il pagamento dei corrispettivi verrà disposto dall'Unione Montana del Catria e Nerone, nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia, di norma entro 60 gg.

Le fatture dovranno essere mensili, e trasmesse entro 30 giorni dal termine del mese di riferimento ed intestate come segue:

- Unione Montana del Catria e Nerone – Via G. Lapis n. 8 – 61043 Cagli (PU)

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare

- a) il servizio a cui si riferiscono
- b) descrizione del servizio, numero della determina di affidamento, eventuale CUP, CIG che saranno comunicati dall'Ente.
- c) le ore effettivamente prestate preventivamente verificate dall'ATS 3.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Alle fatture dovranno essere allegati quale parte integrante e sostanziale i **registri presenze** degli operatori assegnati al servizio riportanti il numero di ore di intervento per ogni beneficiario, opportunamente controfirmati dal beneficiario/familiare/tutore/amministratore di sostegno, quale attestazione dell'avvenuta fruizione del servizio. Le ore indicate dovranno coincidere con quelle riportate in fattura. Il registro verrà fornito da questo Ente e dovrà essere stampato con l'intestazione riportata e conservato correttamente dall'operatore al fine di consentire eventuali controlli da parte degli organi preposti. Il registro verrà conservato agli atti d'ufficio nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

In caso di incompletezza della documentazione richiesta le fatture non saranno liquidate o applicate le penalità previste.

Nel caso in cui da controlli effettuati risulti esuberanza di ore fatturate rispetto alle reali prestazioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della fattura contestata, l'aggiudicatario deve emettere relativa nota di accredito.

Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti, i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e ad adottare il Codice Identificativo Gara per tutti i pagamenti effettuati a ciascun fornitore di beni, servizi o lavori attinenti al presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato devono essere registrati su tali conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'amministrazione che ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore tramite DURC.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, l'Amministrazione può bloccare il pagamento fino a quando l'Appaltatore non abbia regolarmente versato agli Enti competenti quanto dovuto.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con i predetti adempimenti, l'Ente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'affidatario, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

ART. 20 - VARIANTI

Non sono ammesse varianti al Capitolato speciale di gestione. È consentita una diversa e migliore organizzazione del servizio da valutarsi in progress con l'Ente appaltante.

ART. 21 - REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Nella richiesta di revisione prezzi l'appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa.

Potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali.

Si applicheranno comunque i criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP. AA.

ART. 22 - RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà fornire il nome del proprio Responsabile della esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, il quale, oltre ad occuparsi della corretta modalità di espletamento del servizio, fungerà da Referente per le comunicazioni ordinarie con l'Ente.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'importo dell'affidamento è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'aggiudicatario è obbligato a:

1. rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi territoriali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti

normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Unione Montana del Catria e Nerone potrà mai essere configurato.

2. rispettare per gli operatori, tutte le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione dell'ATS3 o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

L'aggiudicatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione all'Amministrazione dell'ATS 3, né ha titolo al risarcimento danni.

L'aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone (utenti e terzi in genere) e/o cose nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad assumere ogni rischio di impresa e stipulare, prima dell'avvio del servizio e per tutta la durata dell'appalto, con riferimento alle specifiche modalità, luoghi e tipologia delle prestazioni cui si riferisce l'oggetto d'appalto, apposite e idonee polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile (RCT/O) nonché ogni ulteriore polizza assicurativa necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno o infortunio che possa derivare a chiunque (utenti e terzi), a persone e cose proprie e/o di terzi, dall'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le attività svolte all'esterno del domicilio dell'utente e connesse all'espletamento del servizio di assistenza nelle modalità disciplinate dal presente Capitolato prevedendo altresì la copertura del rischio in itinere.

Anche le polizze auto dovranno avere una copertura con massimali adeguati. La/le polizza/e non potrà /potranno avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato.

L'aggiudicatario è inoltre responsabile di tutti i danni (a persone o cose) procurati a terzi, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività da parte dei propri operatori.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero accadere, per qualsiasi causa, alla Ditta e al suo personale nell'esecuzione del servizio oggetto del capitolato.

ART. 24 - SICUREZZA D.LGS. N. 81/2008 - DIVIETO DI FUMARE LEGGE N. 584/1975

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si evidenzia che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00, in quanto riferiti esclusivamente a situazioni lavorative che consistono in riunioni di coordinamento, confronto, programmazione, periodicamente svolte all'interno degli edifici di proprietà delle singole Amministrazioni. Considerato che tali attività sono da ritenersi di natura intellettuale e che, pur presentando minimi e trascurabili rischi da interferenze, gli stessi possono essere contrastati e/o gestiti con misure organizzative di tipo comportamentale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il Committente non è tenuto alla redazione del DUVRI.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, nonché delle normative collegate, ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovrà coordinarsi con quello dell'Amministrazione.

La Ditta affidataria è tenuta a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, il pacchetto di medicazione, adeguata formazione, informazione e addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto.

Qualora il personale della Ditta affidataria rilevi, negli ambienti lavorativi, la presenza di fattori di rischio alla sicurezza delle persone non immediatamente rimovibili, deve informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e i Responsabili U.O./ Dirigenti competenti di riferimento.

Divieto di fumare: la Ditta affidataria è tenuta all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975 e successive modifiche e integrazioni concernente il divieto di fumare nei locali pubblici.

L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il personale dovrà essere debitamente formato sulle misure comportamentali da adottare nell'esecuzione delle attività. Il personale dovrà inoltre essere dotato dalla Ditta, di DPI adeguati rispetto alle attività da svolgere.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - D.LGS. N. 196/2003

La Ditta è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Nello svolgimento del servizio il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. La violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice privacy costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

L'Unione Montana del Catria e Nerone è Titolare del trattamento dei dati personali connessi al servizio in oggetto, il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dalla normativa vigente in materia di "Privacy".

La tipologia di dati sensibili e di operazioni eseguibili sono definite dalle schede allegate ai Regolamenti approvati dall'Unione Montana del Catria e Nerone, ente capofila dell'ATS 3.

L'aggiudicatario in quanto Ditta affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo della persona in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'ATS 3;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi della normativa vigente in materia di "Privacy" fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'ATS 3 copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo la normativa vigente in materia di "Privacy".

L'aggiudicatario, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto, in ogni caso:

- a) i dati trasmessi dalle singole Amministrazioni e/o raccolti direttamente dagli utenti o di cui la Ditta affidataria sia venuta comunque a conoscenza nelle fasi di espletamento del servizio, debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- b) potranno essere trattate esclusivamente le tipologie di dati sensibili e potranno essere eseguite esclusivamente le operazioni previste nelle relative schede dei Regolamenti approvati dall'Unione Montana del Catria e Nerone, ente capofila dell'ATS 3.
- c) è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino

l'incolumità o la sicurezza degli assistiti, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);

- d) è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- e) la Ditta affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso sia con riferimento agli archivi cartacei che a quelli informatici, utilizzando a tale scopo tutti i mezzi offerti dalla più moderna tecnologia;
- f) i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine la Ditta affidataria si impegna a consegnare i dati all'ATS 3 entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante della Ditta affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi della normativa vigente in materia di "Privacy" oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la Ditta affidataria del servizio è comunque tenuta al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto di cedere la fornitura totale o parziale delle prestazioni sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione a titolo di parziale risarcimento dei danni e delle spese causati.

Non è ammesso il subappalto.

È consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.

ART.27 - VERIFICHE

L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva.

Al momento della sottoscrizione del contratto, la Ditta presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale si attesta l'applicazione del contratto collettivo nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrato ed integrativo vigenti.

In riferimento alla regolarità contributiva, l'Ente Appaltante acquisirà tramite lo sportello unico previdenziale il DURC prima della sottoscrizione del contratto

L'Amministrazione si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto della Ditta, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati dall'affidataria del servizio, in termini di efficienza ed efficacia;
- verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo alla Ditta.

Eventuali inadempienze verranno formalmente contestate dall'Ente.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

ART. 28 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione all'ATS 3, dovrà darne avviso con massima tempestività.

Il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Ente si riserva di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio oggetto di appalto.

ART. 29 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Ente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni affidate, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione saranno fornite le ragioni. Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: a) cause di forza maggiore; b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione e comunque in applicazione dell'art. 107 D.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario non può pretendere corrispettivo mensile o altre indennità di sorta. Sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa, solo il corrispettivo del mese nel quale la sospensione ha avuto effetto.

ART. 30 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTA PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. L'Unione Montana del Catria e Nerone recede dal contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'impresa.

ART. 31 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

ART. 32 - INADEMPIENZE - PENALITÀ - ESECUZIONE IN DANNO

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni dell'Unione Montana del Catria e Nerone il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione che varia a seconda della gravità dell'infrazione.

Sono individuati in maniera non esaustiva, quali presupposti per l'applicazione di penali per inadempimento degli obblighi le seguenti inadempienze:

- a) mancata sostituzione di operatori assenti;
- b) ritardo nella prestazione del servizio giornaliero e/o non rispetto del programma assistenziale
- c) mancata o inadeguata comunicazione di informazioni ed elementi che permettano l'aggiornamento continuo e completo delle attività in corso di realizzazione, tali da pregiudicare la corretta esecuzione e rendicontazione del progetto.
- d) mancata o incompleta presentazione di dati e relazioni richiesti per l'aggiornamento degli archivi e per il monitoraggio;

- e) interruzione senza giusta causa del servizio, mancata o parziale realizzazione delle attività aggiudicate;
- f) comportamenti lesivi della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori preposti;
- g) mancata applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni contrattuali vigenti;
- h) mancata applicazione normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
- i) altri rilievi segnalati in rapporto alle disposizioni del presente capitolato.

L'Ente, qualora rilevi elementi atti a configurare i presupposti sopra descritti, procede alla contestazione scritta, da inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Soggetto aggiudicatario potrà, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, produrre eventuali motivate giustificazioni. Trascorso detto termine, qualora non sia arrivata alcuna controdeduzione o qualora le motivazioni addotte risultassero insufficienti, con specifico provvedimento verranno applicate le penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 5.000,00 in ragione del disservizio causato, valutato singolarmente.

Le penali non si applicano qualora il Soggetto aggiudicatario possa dimostrare che l'inadempienza o il ritardo derivi univocamente da cause non riconducibili a propria trascuratezza od inefficienza.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione e, ove non sufficiente, a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 35 del presente capitolato speciale d'appalto, tramite incameramento della stessa, fatta salva anche la possibilità di rivalsa per risarcimento del maggior danno eventualmente subito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cod. civ

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità dei servizi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il responsabile procederà a diffidare l'affidatario ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto convenzionale si intenderà risolto.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, in caso di non attivazione dell'intervento o di disservizio procurato, di ricorrere a terzi per l'effettuazione dell'intervento. In tal caso la spesa verrà posta a carico dell'aggiudicatario, fatta salva anche la possibilità di rivalsa per maggior danno.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'Ente di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in caso di ripetute violazioni contrattuali e di singole inadempienze comunque ritenute gravi ai sensi del D.lgs. n.36/2023 e del precedente articolo 24, ovvero quando l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

ART.33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal d.lgs. 36/2023, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal CCNL. In caso di mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 11, l'aggiudicazione si intenderà revocata e non si procederà alla stipula del relativo contratto;
- concessione in sub appalto o cessione di contratto in violazione al precedente art. 26.

Nei casi succitati l'Ambito si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sulle somme eventualmente ancora dovute a titolo di corrispettivo fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Ai sensi dell'art. 122, comma 5 del D.lgs. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

ART.34 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 co. 4 del D.lgs.36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti affidatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 5%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 5%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 35 - RECESSO

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, nonché delle spese sostenute, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

ART. 36 - FORMA CONTRATTUALE

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario e pertanto la formale stipulazione del contratto avverrà, a norma delle vigenti disposizioni di legge, previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria circa le dichiarazioni prodotte in sede di gara e alle verifiche per la normativa cd. Antimafia, e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario stesso alcun limite o impedimento a contrattare.

Ai sensi dell'art.17, comma 8 e dell'art. 50, comma 6 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'Unione Montana del Catria e Nerone si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale, attraverso apposito provvedimento, in quanto la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare.

ART. 37 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali legali e fiscali dovute secondo le leggi e i regolamenti in vigore nonché ad ogni altra spesa consequenziale al contratto.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

ART. 38 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, le parti riconoscono la esclusiva competenza del Tribunale di Urbino, con espressa esclusione di ogni altro foro. Tutte le controversie e la loro definizione tra le parti, di qualunque natura siano, sono regolate dal Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle leggi vigenti in materia di contenzioso sugli appalti pubblici.

ART. 39 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel Bando di Gara, e nel successivo contratto le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni in materia contenute nella normativa vigente in materia di forniture di beni e pubblici servizi, in riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Informativa. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO		Unione Montana del Catria e Nerone in qualità di ente capofila dell'ATS 3
RESPONSABILE		Responsabile Settore Servizi Sociali/ATS 3 Dott.ssa Antonina Iannolo
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)		Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: giuseppegianciacomo@gmail.com
INCARICATI		Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente all'Unione Montana del Catria e Nerone, in qualità di ente capofila dell'ATS 3 e ai Comuni dell'ATS 3
FINALITÀ		I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di realizzare i servizi previsti e adempiere agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi effettuati a valere sulle risorse utilizzate.
MODALITÀ		Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano la raccolta, la registrazione, l'elaborazione, la comunicazione, nei limiti in cui strettamente necessario alle finalità del trattamento.
AMBITO COMUNICAZIONE	CO-	I dati verranno utilizzati dall'Unione Montana del Catria e Nerone in qualità di ente capofila dell'ATS 3. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati possono essere comunicati alla Regione Marche o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dei mandati di pagamento.
NATURA CONFERIMENTO DATI	CON-	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al procedimento in oggetto; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento.
SITO		www.sociale.catrianerone.pu.it
DIRITTI		L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	Unione Montana del Catria e Nerone in qualità di ente capofila dell'ATS 3
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Resp. del Settore Servizi Sociali dell'Unione Montana del Catria e Nerone - Coordinatrice ATS n. 3 Dott.ssa Antonina Iannolo.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Resp. del Settore Servizi Sociali dell'Unione Montana del Catria e Nerone - Coordinatrice ATS n. 3 Dott.ssa Antonina Iannolo.
INIZIO E TERMINE DEL PROCEDIMENTO	L'avvio del procedimento decorre dalla data della decisione a contrarre; dalla stessa data decorrono i termini di conclusione del procedimento stabiliti in 4 mesi.
INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di legge.
UFFICIO IN CUI SI PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI	Ufficio dell'ATS 3 negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della L.241/1990, come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dall'Unione Montana del Catria e Nerone.